


La Bussola



INTESA  SANPAOLO

LA BUSSOLA

Speciale Esodi



**... per essere sempre informato e tutelato,
porta sempre la bussola con te....**



INTESA  SANPAOLO

Presentazione

Questo numero de "la bussola" e' dedicato al fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito e vuole fornire delle spiegazioni sull'applicazione dell'accordo 8 luglio 2008 sugli esodi nel Gruppo Intesasanpaolo.

Indice

- ✓ **Premessa pag 3**
- ✓ **Destinatari pag 4**
- ✓ **Requisiti per il conseguimento della pensione pag 5**
- ✓ **Incentivazione all'esodo pag 8**
- ✓ **Modalita' dell'adesione pag 9**
- ✓ **Misura e modalita' di erogazione dell'assegno pag 10**
- ✓ **Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro pag 13**
- ✓ **Principali questioni applicative 14/15/16**
- ✓ **Estratto conto contributivo ed ECOCERT pag 17**

Premessa:

La verifica dell'accordo del 1° agosto 2007, avvenuta nello scorso mese di marzo, ha visto 1.750 richieste di accesso al Fondo di Solidarietà in aggiunta ai 2.300 esuberanti stabiliti dall'accordo stesso. Tali richieste di uscita in eccedenza al numero complessivo di 6500 previste dal Piano d'Impresa non sono state accolte da IntesaSanpaolo. Tale posizione è stata motivata dalla tipologia delle adesioni che non permettevano il raggiungimento degli obiettivi di riduzione strutturale dei costi di cui al piano di Impresa 2007-2009.

La composizione delle adesioni ha visto infatti uscite per pensionamento inferiori ai numeri previsti mentre le adesioni al Fondo di solidarietà sono state di gran lunga superiori rispetto alle previsioni.

A fronte di ciò, le 1750 richieste sono rimaste in sospeso e l'Azienda ha avviato il 9 aprile 2008 le procedure contrattuali e di legge per ulteriori 2.500 esuberanti, comprensivi di 548 risorse rivenienti dal Piano Industriale del Gruppo CR Firenze.

L'accordo dell'8 luglio 2008 stabilisce l'individuazione dei lavoratori in esubero in base al Decreto Ministeriale n. 158/2000 con le seguenti previsioni

- USCITA OBBLIGATORIA DAL 1° OTTOBRE 2008 DEL PERSONALE CHE HA MATURATO IL "DIRITTO" A PENSIONE DI ANZIANITÀ O VECCHIAIA AL 31/3/2008 (quindi la "finestra" pensionistica può essere successiva).
Coloro che presenteranno entro il 30 settembre 2008 richiesta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro avranno diritto all'erogazione di un incentivo pari a una Retribuzione Annuale Lorda. L'Azienda si è impegnata a valutare situazioni di particolare disagio di personale coinvolto nel pensionamento.
- ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DA PARTE DI PERSONALE CON "FINESTRA" PENSIONISTICA ENTRO IL 1° GENNAIO 2015, dando priorità alle circa 1.750 domande rimaste in sospeso.
- impegno aziendale a non discutere più di esodi fino a tutto il 2009.

L'intesa raggiunta prevede **ASSUNZIONI** per un numero complessivo pari a:

- **450 apprendisti** dal 1° ottobre 2008 per la Rete,
- metà del personale addetto alle attività commerciali delle filiali che aderirà al Fondo, con **un numero minimo di 300 apprendisti**,
- sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, con **l'assunzione di tempi determinati**.

L'attivazione di assunzioni immediate è un primo passo per il ripristino di condizioni di lavoro accettabili per i colleghi in servizio.

Destinatari del fondo:

L'accordo dell'8 luglio 2008 stabilisce che possano accedere volontariamente al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (cosiddetto Fondo esuberi) tutti coloro che maturino i requisiti per il diritto a percepire la pensione, cioè la "finestra" pensionistica, **ENTRO IL 1° GENNAIO 2015**. In base alle nuove norme pensionistiche, è pertanto interessato chi matura i requisiti per il "diritto":

- alla pensione di anzianità **ENTRO IL 30 GIUGNO 2014**
- alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi **ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014**
- alla pensione di vecchiaia **ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014**.

L'accordo dà un **diritto di prelazione** al personale che aveva già aderito all'esodo e la cui domanda è rimasta in sospeso (circa 1.750 persone), che deve comunque rinviare l'adesione con la modulistica prevista dalla policy aziendale se ancora interessato (può anche decidere di non aderire più al Fondo esuberi rinunciando a presentare la domanda). L'Azienda si è impegnata anche ad accogliere in via preliminare le richieste pervenute da personale portatore di handicap o con familiari portatori di handicap o affetti da gravi e documentate patologie.

L'intesa dell'8 luglio 2008 riguarda, con la sottoscrizione di accordi aziendali, le seguenti aziende del Gruppo: INTESA SANPAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO - BANCO DI NAPOLI - CASSA RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - CASSA RISPARMIO DI FRIULI VENEZIA GIULIA - CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - CASSA RISPARMIO DI VENEZIA - CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA - BANCA TRENTO E BOLZANO - INTESA CASSE DEL CENTRO - BANCA CIS - MEDIOCREDITO ITALIANO - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING - NEOS BANCA - BANCA IMI - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE SVILUPPO - BANCA FIDEURAM - BANCA CR FIRENZE - CASSA RISPARMIO CR CIVITAVECCHIA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA.

Requisiti per il conseguimento della pensione:

Per le **PENSIONI DI VECCHIAIA** i requisiti minimi pensionistici richiesti sono **20 anni di contribuzione con 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne**.

Eccezioni:

- i lavoratori non vedenti e i lavoratori con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con almeno 10 anni di anzianità contributiva dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne;
- gli invalidi con infermità superiore all'80% possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.

Decorrenze delle pensioni di vecchiaia (finestre): la Legge 247/2007 ha introdotto il sistema delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia. Perciò si può andare in pensione, dopo aver maturato i requisiti di età e contribuzione, in base a 4 "finestre" come indicato nella seguente tabella:

Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione vecchiaia

31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

- ✉ Per le **PENSIONI DI ANZIANITÀ** dal 1/1/2008 al 30/6/2009 sono necessari almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età. Invece, dal 1° luglio 2009 si applica il cosiddetto "**sistema delle quote**" in base al quale il diritto alla pensione di anzianità, con almeno 35 anni di contribuzione, si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta, come indicato nella tabella successiva.

(Vedi schema nella pagina seguente). Si può comunque conseguire la pensione di anzianità con **almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente all'età anagrafica.**

Anno	"QUOTA" minima (somma di età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica MINIMA
2008	-	58
dal 1/1/2009	al -	58
30/6/2009		
dal 1/7/2009	al 95	59
31/12/2009		
2010	95	59
2011	96	60
2012	96	60
dal 2013	97	61

QUOTE - Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi, **valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.** Le frazioni si determinano nel seguente modo:

- età: deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.
- anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

LAVORATORI AUTONOMI - Per chi ha dei periodi di contribuzione come lavoratore autonomo, i requisiti minimi di "quota" ed "età anagrafica" con 35 anni di contribuzione complessiva sono aumentati di 1 anno.

Opzione per le lavoratrici

La legge prevede, in via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici possano conseguire il diritto alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva **al raggiungimento di 57 anni di età**, fermo restando comunque che la decorrenza della pensione è successiva in base alle due "finestre".

Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di calcolo del **sistema contributivo**.

Pertanto, le lavoratrici interessate possono accedere al Fondo esuberi in funzione del raggiungimento della pensione di anzianità con i più favorevoli requisiti di età previsti da tale norma, dichiarando di optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo

La facoltà di scelta della lavoratrice dovrà tener conto che le regole di calcolo del sistema contributivo penalizzano l'importo della pensione e dell'assegno dell'esodo.

Decorrenza delle pensioni di anzianità' (finestre):

La Legge 247/2007 ha previsto alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione inferiore a 40 anni le finestre sono solo 2, mentre rimangono 4 per chi consegue il diritto a pensione con almeno 40 anni di contributi.

Pensione di anzianità con MENO di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
30 giugno	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

Pensione di anzianità con ALMENO 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione vecchiaia

31 marzo	1° luglio stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno, altrimenti è 1° gennaio anno successivo
30 giugno	1° ottobre stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre, altrimenti è 1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Incentivazione all'esodo:

L'intesa raggiunta non ha riconfermato l'incentivazione economica già prevista negli accordi precedenti.

L'accordo del 8 luglio prevede **l'incentivo a coloro che inoltreranno l'adesione entro il 30 settembre 2008 con un "premio di tempestività", pari a 2/13,5 dell'annualità lorda utile ai fini del calcolo del TFR.**

Viene mantenuta l'erogazione del **valore attuale delle CONTRIBUTIONI** che sarebbero state versate dall'azienda ai fondi di previdenza complementare per il periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e la maturazione della finestra pensionistica.

Sull'importo lordo dell'incentivo viene applicata la tassazione separata.

Ricordiamo che anche il TFR è pagato il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che precede l'ingresso al Fondo.

L'adesione al Fondo, poiché si tratta di esodo volontario, avviene tramite risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna convalida presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Modalità di adesione:

Le adesioni al Fondo possono essere inoltrate entro il 30 settembre 2009. Qualora vengano inoltrate entro il 30 settembre 2008, si avrà diritto al "premio di tempestività".

Per l'adesione occorre sottoscrivere e inviare il modulo allegato alla Circolare aziendale (consultabile su Intranet in Normativa – Documenti Governance – Norme Intesa Sanpaolo – Policy), allegando l'Ecocert o la delega per la sua richiesta e il Questionario sulla posizione contributiva, qualora non trasmessi in precedenti occasioni. **Anche il personale che ha già, in base all'accordo del 1° agosto 2007, fatto la richiesta di adesione senza essere accolta, dovrà presentare nuovamente la domanda (in tal caso è sufficiente il modulo di adesione) Questi lavoratori hanno diritto di prelazione per accedere al Fondo di solidarietà.**

Le uscite avverranno **entro il 31/12/2009** e saranno stabilite dall'azienda, in base alle esigenze operative, alle date del 31/12/2008, 31/3/2009, 30/6/2009, 30/9/2009 e 31/12/2009. L'Azienda comunicherà la data di cessazione del rapporto di lavoro al personale interessato con almeno un mese di preavviso.

Misure e modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, è pagato dall'INPS.

E' erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e dell'erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi).

L'assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

Esempio: un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/6/2009, mentre la sua pensione decorrerà dall'1/7/2011. Il lavoratore percepirà l'assegno straordinario dall'1/7/2009. Nell'anno 2009 saranno quindi erogate 6 mensilità più 6/12 della tredicesima mensilità. Nell'anno 2010 saranno erogate le 13 mensilità. Nell'anno 2011 saranno erogate le mensilità fino a giugno più i 6/12 della tredicesima mensilità. Dall'1/7/2011 scatta l'erogazione della pensione INPS:

il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda entro il mese precedente all'erogazione della pensione INPS.

Misura dell'assegno e imposizione fiscale

L'assegno erogato al lavoratore esodato è PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico:

- non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo)
- non dà diritto agli assegni familiari.

L'onere complessivo **a carico dell'azienda** è pari alla somma:

- ☒ Dell'importo netto dell'assegno straordinario
- ☒ dell'importo delle **trattenute** sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno **che è versata al Fisco**. Quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF (perciò, a parità di netto per il lavoratore, la quantità lorda complessiva è più contenuta).

Esempi: Il calcolo è fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto per il numero degli anni utili per il conseguimento del diritto.

Caso n. 1 – Pensione di anzianità raggiunta con il solo requisito dell'anzianità contributiva (requisito contributivo 40 anni) Per un lavoratore con 53 anni di età e 36 di contributi che accederà al Fondo di solidarietà (per un periodo di 4 anni), sia l'assegno straordinario, sia la futura pensione saranno calcolati sulla base di 40 anni di contribuzione.

Caso n. 2 – Pensione di vecchiaia (65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno 20 anni di anzianità contributiva) Per una lavoratrice con 56 anni di età e 26 anni di anzianità contributiva, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni, l'assegno straordinario sarà calcolato su 30 anni di contributi.

Aspetti particolari di natura fiscale Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell'IRPEF (come fosse un TFR). Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le **detrazioni fiscali**. Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.). Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l'esodato, che non abbia redditi personali (escluso l'assegno) superiori a € 2.840,51.

E' possibile andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, che potranno detrarre le spese dell'esodato.o (comunque, a nostro avviso, gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono essere portati in detrazione dal coniuge). Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle **Addizionali Irpef** Regionale e Comunale.

Contribuzione INPS per gli anni mancanti

L'intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, è **pagata dal datore di lavoro** in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario, ed è versata all'INPS **sulla base dell'ultima retribuzione tabellare** (retribuzione mensile rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili. **La contribuzione è dovuta** fino al raggiungimento del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, non fino alla finestra (l'assegno viene invece erogato fino alla finestra).

Erogazione in unica soluzione dell'assegno

E' possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in tal caso **la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita** calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso non è versata all'INPS e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata:

Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.


Attività dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio, se il reddito ricavato dall'attività è superiore a tale limite l'assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente

Attività autonoma non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

*L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 5.760,562 annui) più il 50% dell'importo eccedente il minimo. La contribuzione è ridotta in misura corrispondente. **Esempio:** Misura dell'assegno mensile € 1.000,00 meno trattamento minimo di pensione mensile € 443,12 = € 556,88 € 556,88 : 2 (ossia il 50%) = € 278,44 € 278,44 + € 443,12 = € 721,56 (importo che si somma al reddito autonomo).*

Principali questione applicative



Se si spostano i termini per il pensionamento

Nelle intese raggiunte è stata inserita una clausola di garanzia, che prevede uno specifico confronto tra le parti in caso di modifiche legislative dei requisiti di accesso alle prestazioni INPS e anche in caso di altri interventi legislativi, al fine di dare puntuale applicazione agli impegni che saranno assunti per tutto il settore tra le OO.SS. nazionali ed ABI. Occorre precisare che, fino ad ora, le modifiche al sistema previdenziale non hanno avuto effetto su chi era già inserito nel Fondo esuberi.



Il passaggio al fondo pensione

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **gli esodati devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione.** Non è previsto, infatti, alcun automatismo.



Iscrizione al sindacato

Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.



Il personale part-time

I lavoratori e le lavoratrici a part-time possono richiedere di ripristinare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ultimo mese antecedente la data prevista di cessazione dal servizio e di accesso al Fondo. In questo caso la contribuzione previdenziale, versata all'INPS dall'Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, sarà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno e, di conseguenza, aumenterà l'importo della pensione (non cambierà, invece, l'importo dell'assegno). Anche il calcolo dell'incentivo all'esodo sarà così calcolato sull'importo a tempo pieno. La richiesta va presentata alla Direzione Personale e Organizzazione per il personale delle Direzioni Centrali e alla propria Divisione di appartenenza per gli altri colleghi, utilizzando il modulo specifico allegato alla circolare aziendale unitamente alla copia dell'adesione al Fondo di Solidarietà.



La previdenza integrativa e complementare

Gli accordi sottoscritti in azienda regolano i trattamenti di previdenza complementare per gli esodati, distinguendo tra:

- Iscritti a fondi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale (quali FAPA Intesa, Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo, Fondo Banco Napoli Sez. B, ecc.): possibilità di riscatto dello zainetto senza alcuna penalizzazione, trasferimento ad altro fondo o mantenimento della posizione individuale nel fondo.
- Iscritti a fondi a prestazione definita (Cassa di Previdenza personale San Paolo, Fondo previdenza Banco Napoli Sez. A, Fondo pensione personale ex Crediop assunto sino al 30/9/1989): mantenimento dell'iscrizione ed erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Gli anni trascorsi nel Fondo esuberi saranno considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni previdenziali integrative, che saranno calcolate tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale che si verificheranno fino alla maturazione del diritto pensionistico.



L'assistenza sanitaria

Gli accordi aziendali hanno stabilito l'equiparazione del personale in esodo a quello in servizio. Gli esodati manterranno l'iscrizione alle prestazioni di assistenza sanitaria previste per il personale (Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Assistenza Sanpaolo, FIA Cariparo, Polizza Banco Napoli, ecc.) e saranno considerati a tutti gli effetti come lavoratori in servizio, sia per le contribuzioni sia per le prestazioni. Quindi l'azienda e i colleghi verseranno le attuali contribuzioni con addebito in c/c. Ricordiamo che l'onere a carico del personale esodato per la Cassa Assistenza Sanpaolo è tuttavia maggiore, poiché la percentuale a carico dell'iscritto non avrà lo storno dello 0,50% da parte dell'azienda (in quanto non c'è più l'accantonamento del TFR).



Condizioni e finanziamenti agevolati

Anche su questa materia, gli accordi aziendali hanno confermato che al personale in esodo si continuano ad applicare le condizioni previste in tema di agevolazioni a favore dei dipendenti in servizio.



Premio aziendale di produttività e sistema incentivante

Al personale esodato e pensionato saranno riconosciuti:

- Premio di produttività (VAP), fermo restando che spetterà in proporzione ai mesi di servizio prestatato nell'anno di cessazione
- Sistema incentivante, secondo le regole vigenti.



Assegni per familiari portatori di handicap

È riconosciuta anche al personale in esodo la provvidenza annuale per familiari portatori di handicap in situazione di gravità, con gli stessi importi e tempi di erogazione previsti per il personale in servizio (€ 2.300 a giugno).



Assunzione coniuge superstite o orfani

In caso di decesso del personale durante il periodo di permanenza nel Fondo esuberi, rimane la facoltà dell'azienda di assumere il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano.

Estratto conto contributivo ed ECOCERT

L'estratto conto contributivo è il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'INPS.

L'ECOCERT è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa. Può essere rilasciato, su richiesta, ai lavoratori prossimi alla pensione.

Possono essere richiesti presso qualunque Sede dell'INPS o tramite internet al sito www.inps.it, richiedendo la password di accesso.

Nell'estratto conto contributivo sono ricompresi, oltre ai contributi da lavoro, anche quelli figurativi o da riscatto.

Riepiloghiamo di seguito i casi più ricorrenti di conteggio di periodi di assenza.

Congedi di maternità e congedi parentali: I periodi di aspettativa sia obbligatoria sia facoltativa sono utili per la maturazione del diritto alla pensione, in quanto coperti da contribuzione figurativa. Occorre controllare nel proprio Estratto conto contributivo se tali periodi siano stati conteggiati; diversamente occorre richiedere con apposito modulo INPS l'accredito dei periodi mancanti (la casistica più frequente è la mancanza dei 6 mesi, pari a 26 settimane, di aspettativa facoltativa). Per l'accredito dei 5 mesi inerenti al congedo di maternità obbligatorio è sufficiente un'autocertificazione contenente la data di nascita del figlio/a, mentre per ottenere l'accredito dell'aspettativa facoltativa è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il periodo di assenza è avvenuto in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso in cui l'assenza per maternità sia avvenuta non in costanza di rapporto di lavoro (tra un lavoro e un altro) o in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riscattare a titolo oneroso tale periodo contributivo.

Congedi per gravi motivi familiari – Legge 53/2000: Il periodo fino a 2 anni di congedo retribuito per i genitori di figli portatori di handicap o per il coniuge è interamente utile per la maturazione del diritto alla pensione. Per gli altri periodi di assenza non retribuita previsti dalla legge per gravi motivi di famiglia, invece, è possibile fare richiesta di riscatto a titolo oneroso, qualora non sia stata richiesta la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi contestualmente all'assenza. Il riscatto può riguardare tutto il periodo di assenza o anche solo una parte.

Aspettative non retribuite per motivi di studio o per motivi personali: Qualora non sia stata richiesta la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi contestualmente all'assenza, per i periodi di aspettativa fruiti dal 1° gennaio 1997 è possibile richiederne il riscatto. Il riscatto può riguardare tutto il periodo di assenza o anche solo una parte.

Ricordiamo, infine, che **è possibile il recupero di periodi contributivi omessi e caduti in prescrizione, con onere a carico del richiedente.** Si tratta della richiesta all'INPS di costituzione di rendita vitalizia, con pagamento della relativa "riserva matematica". Per ottenere questa regolarizzazione occorrono documenti dell'epoca nella quale si è svolto il rapporto di lavoro (buste paga, libretto di lavoro, ecc.) con i quali possono essere comprovate l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita e la retribuzione percepita.